

## CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI INTERMEDI

Il Consiglio di Classe, nel rispetto dei criteri individuati ed approvati dal Collegio dei Docenti, stabilisce i criteri di valutazione e attribuisce il grado di rilevanza ai diversi elementi che concorrono alla valutazione stessa.

- In sintonia con la vigente normativa, la valutazione quadrimestrale si prefigge di definire, sul piano qualitativo e quantitativo, i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti dai singoli studenti nelle specifiche discipline oggetto di studio.
- In sede di scrutinio i voti proposti dai singoli docenti devono scaturire da un giudizio motivato e articolato, che poggi sui risultati accertati a seguito di verifiche effettuate (l. 241/1990, art. 3).
- Nel formulare la proposta di voto per ciascun alunno al Consiglio di Classe, ciascun docente tiene conto dei seguenti parametri:
  - a. preparazione complessiva raggiunta in base ad un congruo numero di valutazioni delle prove scritte e orali del quadrimestre, tenendo conto che **il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari concordati nelle riunioni dipartimentali e nei consigli di classe.** Pertanto, nel caso in cui si presenti la situazione di alunni con una sola valutazione scritta, si provvederà a somministrare agli stessi una prova suppletiva, per permettere all'insegnante di avere un numero di elementi utili alla valutazione;
  - b. livello delle capacità cognitive (capacità di conoscere, di comprendere, di applicare, di analizzare, di sintetizzare, di rielaborare);
  - c. progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli cognitivi di inizio anno scolastico;
  - d. comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio; interesse;
  - e. frequenza alle lezioni;
  - f. autonomia nell'organizzazione dello studio;
  - g. esito delle verifiche relative a eventuali iniziative di recupero-sostegno effettuate.
- Ciascun insegnante, nella proposta di voto, terrà conto non solo di dati rigorosamente aritmetici provenienti dalle verifiche, ma anche dalla qualità dell'attenzione in classe, dai contributi forniti all'allievo nei vari momenti delle attività didattiche, della diligenza nello svolgere i compiti a casa e nel partecipare alle esercitazioni: dati che sono rilevanti nella formulazione del giudizio globale sull'alunno.
- Il Consiglio di Classe, acquisite le singole votazioni e i relativi giudizi, in sede di scrutinio assume, nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per singola disciplina relativamente ad ogni singolo alunno. Il Consiglio di Classe perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di programmazione delle attività educativo-didattiche del Consiglio di Classe all'inizio dell'anno scolastico. Il Consiglio di Classe sarà invitato dal proprio presidente a votare su ogni questione per la quale non risultasse l'unanimità.
- Nel caso di alunni trasferiti da altra scuola nell'ultimo periodo del quadrimestre, i docenti del Consiglio di Classe faranno proprie le votazioni risultanti dalla scuola di provenienza che faranno

media con quelle che eventualmente i docenti svolgeranno nel mese di gennaio. In ragione di detta media e di quanto sopra detto i docenti procederanno alla formulazione della proposta di voto.

- Alla luce della normativa vigente i docenti sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e potranno fornire agli studenti interessati ampie delucidazioni in merito alle valutazioni limitatamente alla propria materia di insegnamento.
- Per gli studenti che, in sede di scrutinio intermedio, presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predisponde interventi di recupero delle carenze rilevate, dopo aver valutato se lo studente è in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi fissati o se necessita di interventi strutturati di recupero, come previsto dagli artt. N. 6 e 7 di OM n. 92/07.
- Per gli alunni che presentano carenze nelle discipline, devono essere indicate dal docente della materia le modalità di recupero. In particolare, rispetto alle insufficienze evidenziate, si dovranno specificare le difficoltà rilevate, in termini di conoscenze e di abilità sia per offrire elementi utili ai fini di un recupero autonomo sia per dare indicazioni ai docenti che svolgeranno i corsi di recupero.
- Per ogni studente con insufficienza in una o più discipline, il docente coordinatore affiancato dal segretario compilerà, in sede di scrutinio, in doppia copia una scheda sulla quale si riporterà per ogni materia il voto e la natura delle insufficienze (entrambe le copie verranno consegnate ai genitori, una sarà restituita al coordinatore di classe dopo che il genitore avrà apposto la propria firma).

Si ricorda che l'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 sulla valutazione prescrive che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, sia riconosciuta la validità dell'anno scolastico agli alunni le cui assenze non superino un quarto dell'orario scolastico personalizzato. Per poter procedere alla valutazione finale è dunque richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascuno studente. Ai giorni di assenze, calcolati in ore, bisogna aggiungere il computo delle ore di mancata frequenza per entrate posticipate e uscite anticipate. Il Collegio dei Docenti delibera apposite deroghe per casi eccezionali, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato.

Si ricorda altresì che la CM prot. n. 7736 del 27 Ottobre 2010 e il D.M. 461/2019 hanno fornito chiarimenti sulla posizione scolastica degli alunni che "per causa di malattia permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" precisando che "è del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art.11 del DPR 122/2009, dal D. lgs. 63/2017 e D. lgs. 66/2017.

## CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI

OM 90/2001 (art. 13), DM 80/2007, OM 92/2007, L. 169/2008 (art. 2, c.3), DPR 122/2009 (artt. 4, 14 c. 7), D.Lgs. n. 62/2017, D.M. n. 742/2017, D.M. 14/2024.

Criteria generali per l'ammissione alla classe successiva

Ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione allo scrutinio finale è richiesta la frequenza da parte di ciascun alunno di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono previste deroghe straordinarie al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali

assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di Classe la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

In sede di scrutinio ogni insegnante esprime la sua proposta di voto con un breve giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso del secondo quadrimestre, che tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite per ogni disciplina da ciascun alunno, dell'impegno, dell'interesse, del comportamento, della partecipazione al dialogo didattico-educativo nell'intero anno scolastico, anche nelle attività afferenti al Piano dell'Offerta Formativa, nonché negli interventi di sostegno e di recupero, e degli esiti evidenziati; il Consiglio di Classe tiene conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, del percorso scolastico con particolare riferimento ai livelli di partenza e agli obiettivi minimi fissati.

- Lo studente è ammesso alla classe successiva quando raggiunge una valutazione sufficiente in ogni disciplina;
- lo studente non è ammesso alla classe successiva in presenza di una situazione di profitto complessivamente negativa, con insufficienze in diverse discipline o insufficienze gravi, tali da impedire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle stesse discipline entro il termine dell'anno scolastico.
- per lo studente che presenta una o più discipline con voto insufficiente, per il quale si valuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell'anno scolastico, mediante la frequenza di interventi di recupero, supportati da un adeguato studio individuale, o con preparazione autonoma e personale, il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore, assegnando non più di tre debiti formativi. Alla famiglia vanno segnalate la/le insufficienza/e riportata/e, le carenze che la/le hanno determinate e le modalità di recupero attraverso l'apposita documentazione.

## **INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO DI FINE ANNO**

In sede di integrazione dello scrutinio di fine giugno, lo studente per il quale sia stato sospeso il giudizio finale viene ammesso alla classe successiva in uno dei seguenti casi:

- se è sufficiente il risultato di tutte le prove sostenute, secondo il calendario scolastico, nelle materie in cui in sede di scrutinio finale si registravano esiti di insufficienza;

- se il Consiglio di Classe, sulla base di una valutazione complessiva del livello di apprendimento raggiunto, considera le competenze trasversali acquisite dall'alunno in discipline affini, tali da compensare la valutazione non completamente sufficiente nella/e materia/e oggetto di recupero.

Si precisa altresì che l'impegno, l'interesse e la partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo concorrono alla valutazione complessiva dell'alunno.



## **CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA FINALE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO DI GIUGNO**

Verifiche finali scritte (quesiti a risposta aperta, multipla, vero-falso, prove di traduzione, esercizi di completamento, trattazioni sintetiche di argomenti, temi ecc. ecc., in base alle valutazioni del singolo docente titolare dell'insegnamento della disciplina in ordine alla didattica e alla singola disciplina)

b) Le verifiche finali relative al superamento delle carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio in sede di scrutinio, si terranno nei termini definiti dalla normativa vigente, secondo il calendario che sarà affisso all'albo dell'Istituto.

c) I Consigli di Classe, convocati nei giorni immediatamente seguenti e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico per l'integrazione dello scrutinio finale, delibereranno l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

## **CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE**

Criteria di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato

L. 1/2007 (art. 1), CM 5/2007, L. 169/2008 (art. 2, c. 3), DPR 122/2009 (artt. 4, 14 c. 7), D. Lgs. 62/2017, L. 150/2024

In sede di scrutinio ogni insegnante esprime la sua proposta di voto con un breve giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso dell'ultimo quadrimestre, che tenga conto per ogni alunno delle conoscenze, abilità e competenze acquisite per ogni disciplina, dell'impegno, dell'interesse, del comportamento, della partecipazione dimostrati nell'intero percorso scolastico, anche nelle attività di arricchimento dell'offerta formativa e nelle azioni di sostegno e di recupero, e degli esiti evidenziati e PCTO.

I Consigli di Classe valutano complessivamente la personalità scolastica dei singoli alunni, tenendo conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, dell'impegno, dell'interesse, del comportamento, della partecipazione alle attività di formazione promosse dalla scuola e alle azioni di sostegno e di recupero effettuate, degli esiti evidenziati, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, dell'intero percorso scolastico con particolare riferimento ai livelli di partenza e agli sforzi compiuti per superare eventuali difficoltà.

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli Esami di Stato gli alunni che hanno riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 80/2007 e dell'art. 9 dell'OM 92/2007, per gli studenti che nel primo quadrimestre abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predisponde iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione almeno di sufficienza in tutte le discipline in sede di scrutinio di ammissione agli Esami di Stato.



Ai sensi dell'art. 2, c. 3 della L. 169/2008 e dell'art. 4, c. 2 del DPR 122/2009, la valutazione del comportamento concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente, pertanto il voto del comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico dell'ultimo anno di corso.

Le deliberazioni di non ammissione agli Esami di Stato devono essere puntualmente motivate.

Per essere ammessi all'Esame di Stato gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti (ex art. 13 D. lgs 62/2017 come modificato dalla L. n. 150 del 1° ottobre 2024 - candidati interni)

- frequenza dell'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo.
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- svolgimento dell'attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina valutata con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo (ex D. lgs. 62/2017 art. 13 c. 2 come modificato dalla L. 150/2024);
- Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (ex D. lgs. 62/2017 art. 13 c. 2 come modificato dalla L. 150/2024).

## **GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER LE CLASSI QUINTE**

Il Collegio delibera di formulare esclusivamente giudizi di non ammissione all'esame, puntualmente motivati. La valutazione sul comportamento concorre con la valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto ai fini dell'esame, il voto di condotta incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'Esame di Stato